



**COMUNE DI BERTINORO**  
**Provincia di Forlì – Cesena**

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2016 -2018**

***NOTA INTEGRATIVA***

## Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico - patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

#### **A) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle disposizioni contenute nella Legge n.208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016).

In particolare per quanto concerne le entrate tributarie, Titolo I, tutte le imposte e tasse non sono state aumentate in quanto in base all'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge 208/2015 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI che devono garantire l'integrale copertura dei costi del servizio. Il gettito dell'IMU è stato determinato tenendo conto della minore quota che alimenta il Fondo Solidarietà Comunale (FSC) come pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno - Finanza Locale, dell'abolizione dell'imposta sui terreni agricoli anche per i comuni montani e delle riduzioni intervenute per le fattispecie di immobili concessi in uso gratuito.

Nel bilancio non è stato previsto il gettito della TASI, dato che ora rientra tra le componenti del FSC.

L'addizionale comunale è stata prevista confermando l'aliquota in vigore nel 2015 sulla base dell'imponibile reddituale relativo al 2014 pubblicato sul sito ministeriale e tenuto conto dell'accertato 2015.

In merito alle tariffe TARI 2016 si osserva che la proposta di delibera per il Consiglio Comunale predisposta dall'Ufficio Associato prevede una riduzione delle varie componenti compresa tra il 5 ed il 6% rispetto a quelle del 2015, pur garantendo la copertura integrale dei costi del servizio.

Il gettito derivante dal recupero evasione tributaria è stato stimato programmando l'emissione degli avvisi di accertamento ICI 2011, IMU 2012 e TARES/TARI anni pregressi; si ricorda che per i recuperi IMU e TARES/TARI si è aderito alla convenzione Intercent e i primi avvisi dovrebbero essere spediti nei prossimi mesi.

Per l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed i diritti sulle pubbliche affissioni si confermano le tariffe del 2015, la gestione tramite concessionario e l'individuazione del nuovo concessionario tramite procedura gestita dall'Unione di Comuni della Romagna Forlivese.

Relativamente ai trasferimenti erariali, Titolo II, sono stati previsti sulla base delle novità introdotte dalla Legge di stabilità in quanto tra le spettanze per il 2016 il Ministero ha reso noto solo il Fondo di Solidarietà Comunale.

Le entrate extratributarie, Titolo III, sono state previste confermando le tariffe vigenti nel 2015.

Nel bilancio sono previste le seguenti voci non ripetitive:

<b>Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
contributo per permesso di costruire			
contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
recupero evasione tributaria (parte eccedente)	256.782	204.782	194.782
canoni per concessioni pluriennali	60.000	60.000	60.000
sanzioni codice della strada (parte eccedente)	62.917		
altre da specificare			
<b>totale</b>	<b>379.700</b>	<b>264.782</b>	<b>254.782</b>

<b>Spese del titolo 1° non ricorrenti</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
consultazione elettorali e referendarie locali	13.700		
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiamo disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
altre da specificare			
<b>totale</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011.

Si precisa che in bilancio non sono previste spese potenziali; lo schema di rendiconto 2015 prevede un accantonamento a fondo rischi contenzioso di € 200.000.

## **FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)**

### **Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti

relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"

In generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

#### **1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.**

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate quali risorse d'incerta riscossione, la Tariffa Rifiuti (TARI), il recupero evasione tributarie, i tributi minori (Imposta comunale sulla pubblicità, Tosap e diritti sulle pubbliche affissioni), i proventi per le cave, la refezione scolastica, il trasporto scolastico, pre e post scuola, impianti sportivi, assistenza domiciliare, fitti attivi, interessi attivi, contributi e introiti e rimborsi diversi.

Non sono stati considerati i proventi da sanzioni amministrative da codice della strada in quanto l'entrata viene accertata e incassata nel bilancio dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese e trasferite poi a consuntivo agli Enti di appartenenza.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato determinato utilizzando per il quinquennio 2011 - 2015 il metodo della media semplice, considerando per gli anni 2011 - 2014 il rapporto fra gli incassi totali (competenza+residui riscossi nell'anno successivo) e l'accertato in competenza, mentre per il 2015 il rapporto è tra gli incassi di competenza e l'accertato di competenza, come previsto dai nuovi principi contabili.

Sulla base di questo esposto lo stanziamento di bilancio per questa voce è stato pari rispettivamente al 55% per il 2016, 70% per il 2017 e 85 % per il 2018 nelle risultanze come da prospetto di seguito riportato:

<b>FCDE 2016</b>	<b>FCDE 2017</b>	<b>FCDE 2018</b>
€ 203.314,43	€ 293.127,46	€ 355.940,49

## **2. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**

Nell'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

In allegato si trova la tabella che evidenzia la determinazione dell'ammontare del FCDE da iscrivere in bilancio nelle annualità 2016, 2017 e 2018.

## **ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO**

### 1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi -punto 5.2 lettera h) -in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto si ritiene congruo quello già accantonato nello schema di rendiconto 2015, pari ad € 200.000.

### 2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 - Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non avendo ancora disponibili di dati definitivi dalle Società, al momento questo fondo non è stato costituito.

### 3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

L'indennità di fine mandato prevista il bilancio non essendo impegnata al termine dell'esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015, pari ad € 13.705,30; la previsione di spesa a bilancio 2016 tiene conto del pagamento dell'indennità, visto che sono stati convocati i comizi elettorali per il 05.06.2016.

**B) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2016-2018 viene presentata dopo che la Giunta ha approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 (delibera G.C. n. 38 del 05.04.2016) e la relazione sul rendiconto della gestione 2015 (delibera G.C. n. 40 del 05.04.2016), per cui si considerano i dati risultanti dalle citate delibere.

L'equilibrio complessivo della gestione 2016-2018 è stato comunque conseguito senza applicare il risultato di amministrazione 2015.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione 2015 allegato al bilancio di previsione:

	RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2015			4.631.830,08
RISCOSSIONI	1.325.102,10	7.855.559,47	9.180.661,57
PAGAMENTI	2.777.391,72	7.802.769,23	10.580.160,95
FONDO DI CASSA AL 31.12.2015			3.232.330,70
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31.12.2015			-
DIFFERENZA			3.232.330,70
RESIDUI ATTIVI	1.267.366,58	1.499.058,85	2.766.425,43
RESIDUI PASSIVI	458.062,35	2.160.593,33	2.618.655,68
FPV PER SPESE CORRENTI			337.845,71
FPV PER SPESE C/CAPITALE			2.239.548,58
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015</b>			<b>802.706,16</b>

<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>802.706,16</b>
di cui:	
Parte Accantonata:	
fondo crediti di dubbia e difficile esazione	261.077,02
accantonamenti per contenzioso	200.000,00
accantonamenti per indennità fine mandato	13.705,30
<b>Totale Parte Accantonata</b>	<b>474.782,32</b>
Parte Vincolata:	
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	20.000,00
vincoli derivanti da trasferimenti	5.550,00
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui	0,00
vincoli formalmente attribuiti dall'ente	148.079,80
<b>Totale Parte Vincolata</b>	<b>173.629,80</b>
<b>Parte Destinata</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte Disponibile</b>	<b>154.294,04</b>

### **Fondo pluriennale vincolato (FPV)**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.



Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri.

L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro.

Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Avendo già deliberato il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2015, il FPV è stato quantificato e iscritto a bilancio in entrata come segue:

	2016	2017	2018
FPV parte corrente	€ 330.232,91	€ 7.612,80	€ 0,00
FPV conto capitale	€ 2.081.986,02	€ 157.562,56	€ 0,00

### **C) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Evidenziato che non sono previsti investimenti finanziati con indebitamento o avanzo di amministrazione, anche per rispettare i vincoli di finanza pubblica previsti con il

pareggio di bilancio, in allegato alla presente si riportano gli investimenti previsti con le relative fonti di finanziamento, che qui si riassumono:

Descrizione	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Alienazioni	631.000	246.666	246.666
Oneri di urbanizzazione	300.000	250.000	250.000
Monetizzazioni	30.000	30.000	30.000
Contributi c/capitale	64.345	0	0
Sanzioni codice della strada	10.000	0	0
Illeciti paesaggistici	5.000	5.000	5.000
Illeciti edilizi	46.000	5.000	5.000
Incentivi progettazione	2.500	2.500	2.500
<b>Totale</b>	<b>1.088.845</b>	<b>539.166</b>	<b>539.166</b>

A questi vanno aggiunti gli investimenti che con il riaccertamento ordinario sono stati reimputati sugli esercizi 2016 e 2017, così sintetizzabili:

Descrizione	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Entrate c/capitale reimputate	1.927.684	299.904
Fondo Pluriennale Vincolato	2.081.986	157.563
<b>Totale</b>	<b>4.009.670</b>	<b>457.467</b>

**D) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Il Comune di Bertinoro non ha rilasciato alcuna garanzia negli ultimi anni; con delibera G.C. n. 117 del 26.05.2009 era stata emessa una lettera di patronage a favore di Sapro spa per € 120.000, scaduta il 30.06.2010, per la quale la Cassa di Risparmio di Cesena spa ha avviato una causa, tuttora in corso.

**E) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**F) Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

I bilanci delle società partecipate sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente. Le attuali quote di partecipazione dell'Ente sono le seguenti:

<b>Ragione sociale</b>	<b>Quota partecipazione</b>
ACER	2,25%
A.T.R. soc. cons. a r.l.	0,82%
CEUB soc. cons. a r.l.	15,00%
Fondazione Museo Interreligioso Bertinoro	33,33%
Hera Spa	0,036%
Lepida Spa	0,00%
Livia Tellus Romagna Holding spa	3,37%
Società per l'affitto	5,00%

**G) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio**

Non vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali, quello delle funzioni delegate dalla Regione in quanto non presenti; si allega la composizione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Si precisa che l'Ente il 28.04.2016 ha approvato lo schema di bilancio in giunta, lo stesso, con i relativi allegati, è stato depositato per la successiva approvazione in Consiglio.

Il bilancio rispetta il saldo di finanza pubblica di cui all'art.1, comma 711, della Legge 208/2015 come risulta dal prospetto che segue:

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA A ANNO N+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	330.232,91		
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	2.081.986,02		
<b>C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	(+)	<b>6.139.566,36</b>	<b>6.360.896,36</b>	<b>6.488.515,91</b>
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	412.097,28	411.649,81	414.866,98
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	,00		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	,00		
<b>D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)</b>	(+)	<b>412.097,28</b>	<b>411.649,81</b>	<b>414.866,98</b>
<b>E) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	(+)	<b>1.491.479,56</b>	<b>1.361.394,36</b>	<b>1.376.408,32</b>
<b>F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	(+)	<b>2.375.529,27</b>	<b>592.403,79</b>	<b>292.500,00</b>
<b>G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	(+)	<b>571.000,00</b>	<b>186.666,00</b>	<b>186.666,00</b>
<b>H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)</b>	(+)	<b>10.989.672,47</b>	<b>8.913.010,32</b>	<b>8.758.957,21</b>
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	7.970.629,66	7.737.639,38	7.864.183,54
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	,00		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente <sup>(1)</sup>	(-)	230.314,43	293.127,46	355.940,49
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	,00	,00	,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(2)</sup>	(-)	,00	,00	,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	,00		
<b>I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)</b>	(+)	<b>7.740.315,23</b>	<b>7.444.511,92</b>	<b>7.508.243,05</b>

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.098.515,29	996.632,35	539.166,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	,00		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale <sup>(1)</sup>	(-)	,00	,00	,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(2)</sup>	(-)	,00	,00	,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	,00		
<b>L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)</b>	<b>(+)</b>	<b>5.098.515,29</b>	<b>996.632,35</b>	<b>539.166,00</b>
<b>M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria</b>	<b>(+)</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=L+M)</b>		<b>12.838.830,52</b>	<b>8.441.144,27</b>	<b>8.047.409,05</b>
<b>O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)</b>		<b>563.060,88</b>	<b>471.866,05</b>	<b>711.548,16</b>
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) <sup>(3)</sup>	(-)/(+)	,00	,00	,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) <sup>(4)</sup>	(-)/(+)	,00	,00	,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) <sup>(5)</sup>	(-)/(+)	,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) <sup>(5)</sup>	(-)/(+)	-540.000,00	-470.000,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) <sup>(5)</sup>	(-)/(+)	-19.000,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) <sup>(5)</sup>	(-)/(+)	,00	,00	
<b>EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) <sup>(6)</sup></b>		<b>4.060,88</b>	<b>1.866,05</b>	<b>711.548,16</b>

Note:

- 1) *Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).*
- 2) *I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione*
- 3) *Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.*
- 4) *Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.*
- 5) *Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).*
- 6) *L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.*

Bertinoro, 27.04.2016

Il Capo Settore Finanziario  
Dr. Andrea Nanni